

**TESTO UNICO ACCISE  
AGGIORNATO AL 31/07/2015**

**DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504**

**Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.**

**TESTO UNICO ACCISE AGGIORNATO AL 31/07/2015**

**DECRETO LEGISLATIVO**

**26 ottobre 1995, n. 504**

*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.*

**TITOLO I DISCIPLINA DELLE ACCISE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - AMBITO APPLICATIVO E DEFINIZIONI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....

**ART. 2 - FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELLA ACCISA**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....

**ART. 3 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....

**ART. 4 - ABBUONI PER PERDITE, DISTRUZIONI E CALI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....

**ART. 5 - REGIME DEL DEPOSITO FISCALE**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....

**ART. 6 - CIRCOLAZIONE IN REGIME SOSPENSIVO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....
- Comma 7.....
- Comma 8.....
- Comma 9.....
- Comma 10.....
- Comma 11.....
- Comma 12.....
- Comma 13.....
- Comma 14.....
- Comma 15.....

**ART. 7 - IRREGOLARITÀ NELLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....

**ART. 8 - DESTINATARIO REGISTRATO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....
- Comma 7.....
- Comma 8.....

**ART. 9 - SPEDITORE REGISTRATO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....

**ART. 10 - CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO IN UN ALTRO STATO MEMBRO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....
- Comma 7.....
- Comma 8.....
- Comma 9.....

**ART. 10-BIS - ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI GIA' IMMESSI IN CONSUMO IN UN ALTRO STATO MEMBRO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....
- Comma 7.....

**ART. 10-TER – IRREGOLARITA' NELLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI GIA' IMMESSI AL CONSUMO IN ALTRO STATO MEMBRO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....

**ART.11 - PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA ED IMMESSI IN CONSUMO IN ALTRO STATO MEMBRO E ACQUISTATI DA PRIVATI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....

**ART.12 - DEPOSITO E CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA**

- Comma 1.....
- Comma 2.....

**ART.13 - CONTRASSEGNI FISCALI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....

Comma 6. ....  
Comma 7. ....  
Comma 8. ....  
Comma 9. ....

**ART.14 - RECUPERI E RIMBORSI DELL'ACCISA**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5. ....

**ART.15 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'IMPOSTA**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....

**ART.16 - PRIVILEGIO**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....

**ART.17 – ESENZIONI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 3-bis. ....  
Comma 4.....  
Comma 4-bis. ....

**ART.18 - POTERI E CONTROLLI**

Comma 1.....  
Comma 1-bis. ....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....  
Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....

**ART.20 - MUTUA ASSISTENZA PER RECUPERO CREDITI - ABROGATO**

**CAPO II**  
**PRODOTTI ENERGETICI**

**ART.21 - PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5. ....
- Comma 6. ....
- Comma 7. ....
- Comma 8. ....
- Comma 9.....
- Comma 10.....
- Comma 11. ....
- Comma 12. ....
- Comma 13. ....
- Comma 14. ....

**ART.22 - IMPIEGHI DI PRODOTTI ENERGETICI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5. ....

**ART.22 BIS - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BIODIESEL ED ALCUNI PRODOTTI DERIVATI DALLA BIOMASSA**

- Comma 1. ....
- Comma 2. ....
- Comma 2-bis. ....
- Comma 2-ter. ....
- Comma 3. ....
- Comma 4. ....
- Comma 5. ....
- Comma 5-bis ....
- Comma 5-ter ....
- Comma 5-quater .....

**ART.23 - DEPOSITI FISCALI DI PRODOTTI ENERGETICI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5. ....

**ART.24 - IMPIEGHI AGEVOLATI**

Comma 1.....  
Comma 2.....

**ART. 24-BIS - DENATURAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI**

Comma 1.....  
Comma 2.....

**ART.25 - DEPOSITO E CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI  
ASSOGGETTATI AD ACCISA**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....  
Comma 7.....  
Comma 8.....  
Comma 9.....

**ART.26 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GAS NATURALE**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....  
Comma 7.....  
Comma 8.....  
Comma 9.....  
Comma 10.....  
Comma 11.....  
Comma 12.....  
Comma 13.....  
Comma 14.....  
Comma 15.....

**CAPO III  
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE**

**Sezione I  
Disposizioni di carattere generale**

**ART.27 - AMBITO APPLICATIVO ED ESENZIONI**

Comma 1.....  
Comma 2.....

Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....

**ART.28 - DEPOSITI FISCALI DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....

**ART.29 - DEPOSITO DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCIS**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....

**ART.30 - CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....

**ART. 31 - DISPOSIZIONI PER IL CONDIZIONAMENTO E PER L'ETICHETTATURA**

Comma 1.....

**Sezione II**  
**Alcole etilico**

**ART. 32 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE**

Comma 1.....  
Comma 2.....

**ART.33 - ACCERTAMENTO DELL'ACCISA SULL'ALCOLE**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....  
Comma 7.....

**Sezione III**

**Birra**

**ART.34 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....

**ART 35 - ACCERTAMENTO DELL'ACCISA SULLA BIRRA**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma3-bis .....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....
- Comma 7.....

**Sezione IV**

**Vino**

**ART.36 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....

**ART.37 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VINO**

- Comma 1.....

**Sezione V**

**Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra**

**ART.38 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....

**Sezione VI**

**Prodotti alcolici intermedi**

**ART.39 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....



**CAPO III-BIS  
TABACCHI LAVORATI**

**ART. 39-BIS - DEFINIZIONI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....

**ART. 39-TER - PRODOTTI ASSIMILATI AI TABACCHI LAVORATI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....

**ART. 39-QUATER - TARIFFE DI VENDITA**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....

**ART. 39-QUINQUIES - TABELLE DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....

**ART. 39-SEXIES - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....

**ART. 39-SEPTIES – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGGIO AI RIVENDITORI**

- Comma 1.....

**ART. 39-OCTIES - ALIQUOTE DI BASE E CALCOLO DELL'ACCISA APPLICABILE AI TABACCHI LAVORATI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 2-bis .....
- Comma 2-ter .....
- Comma 3.....
- Comma 4.....

Comma 5.....  
Comma 6.....  
Comma 7.....

**ART. 39-NOVIES – ESENZIONI**

Comma 1.....

**ART. 39-DECIES - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ACCISA**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....

**ART. 39-UNDECIES - VIGILANZA**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....

**ART. 39-DUODECIES - CONTRASSEGNI DI LEGITTIMAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....

**CAPO IV  
SANZIONI**

**ART.40 - SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....

**ART.41 - FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E DI BEVANDE ALCOLICHE**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....

**ART.42 - ASSOCIAZIONE A SCOPO DI FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI  
ALCOLE E DI BEVANDEALCOLICHE**

Comma 1.....

**ART.43 - SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ED AL PAGAMENTO  
DELL'ACCISA SULL'ALCOLE E SULLE  
BEVANDE ALCOLICHE**

Comma 1.....

Comma 2.....

Comma 3.....

Comma 4.....

**ART.44 - CONFISCA**

Comma 1.....

**ART. 45 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI**

Comma 1.....

Comma 2.....

Comma 3.....

**ART.46 - ALTERAZIONE DI CONGEGNI, IMPRONTE E CONTRASSEGNI**

Comma 1.....

Comma 2.....

Comma 3.....

Comma 4.....

**ART.47 - DEFICIENZE ED ECCEDENZE NEL DEPOSITO E NELLA  
CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA**

Comma 1.....

Comma 2.....

Comma 3.....

Comma 4.....

Comma 5.....

Comma 5-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.....*

**ART.48 - IRREGOLARITÀ NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE  
E DI DEPOSITO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA**

Comma 1.....

Comma 2.....

Comma 3.....

Comma 4.....

Comma 5.....

**ART.49 - IRREGOLARITÀ NELLA CIRCOLAZIONE**

Comma 1.....

Comma 2.....

Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....  
Comma 7.....

**ART.50 - INOSSERVANZA DI PRESCRIZIONI E REGOLAMENTI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....

**ART.51 - OBBLIGAZIONE CIVILE DELL'ESERCENTE PER LA SANZIONE  
PECUNIARIA INFLITTA A PERSONA DIPENDENTE**

Comma 1.....  
Comma 2.....

**TITOLO II  
ENERGIA ELETTRICA**

**ART. 52 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....

**ART. 53 - SOGGETTI OBBLIGATI E ADEMPIMENTI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....  
Comma 7.....  
Comma 8.....  
Comma 8-bis.....  
Comma 9.....

**ART. 53-BIS - ALTRI ADEMPIMENTI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....

**ART. - 54 - DEFINIZIONE DI OFFICINA**

Comma 1.....

Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....

**ART.55 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....  
Comma 7.....

**ART. - 56 - VERSAMENTO DELL'ACCISA**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....  
Comma 6.....

**ART.57 - PRIVILEGI E PRESCRIZIONE**

Comma 1 – abrogato dal DLvo 2 febbraio 2007, n. 26.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....

**ART.58 - POTERI E CONTROLLI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....

**ART.59 – SANZIONI**

Comma 1.....  
Comma 2.....  
Comma 3.....  
Comma 4.....  
Comma 5.....

**ART.60 - ADDIZIONALI DELL'ACCISA**

Comma 1.....  
ABOLIZIONE ADDIZIONALI: .....

**TITOLO III**  
**ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE**

**ART.61 - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....

**ART.62 - IMPOSIZIONE SUGLI OLI LUBRIFICANTI, SUI BITUMI DI PETROLIO ED ALTRI PRODOTTI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....
- Comma 7.....

**ART. 62-BIS - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FIAMMIFERI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....
- Comma 7.....
- Comma 8.....
- Comma 9.....

**ART. 62-TER - TARIFFE DI VENDITA DEI FIAMMIFERI**

- Comma 1.....
- Comma 2.....

**ART. 62-QUATER IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO**

- Comma 1.....
- Comma 2.....
- Comma 3.....
- Comma 4.....
- Comma 5.....
- Comma 6.....
- Comma 7.....

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI**

**ART.63 - LICENZE DI ESERCIZIO E DIRITTI ANNUALI**

*Comma 1*.....  
*Comma 2*.....  
*Comma 3*.....  
*Comma 4*.....  
*Comma 5*.....

**ART.64 - PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE**

*Comma 1*.....

**ART.65 - ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA**

*Comma 1*.....

**ART.66 - REGIME DI VIGILANZA PER GLI ALCOLI METILICO, PROPILICO ED ISOPROPILICO**

*Comma 1*.....

**ART.67 - NORME DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

*Comma 1*.....  
*Comma 2 - abrogato*.....  
*Comma 3*.....  
*Comma 4*.....  
*Comma 5*.....  
*Comma 6*.....  
*Comma 7*.....  
*Comma 8*.....

**ART.68 - DISPOSIZIONI FINALI**

*Comma 1*.....

ALLEGATO I.....

TABELLA A.....

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**26 ottobre 1995, n. 504**

*Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*

### **Articolo 1- APPROVAZIONE TESTO UNICO**

#### **Comma 1**

*È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

### **TITOLO I**

#### **DISCIPLINA DELLE ACCISE**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 --- AMBITO APPLICATIVO E DEFINIZIONI**

#### **Comma 1.**

*Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.*

#### **Comma 2.**

*Ai fini del presente testo unico si intende per:*

- a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;*
- b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;*
- c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;*
- d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;*
- e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;*
- f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;*
- g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;*



b) *procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento;*

i) *importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;*

l) *destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;*

m) *speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;*

n) *sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003 n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.*

### **Comma 3.**

*Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:*

a) *si intende per 'Stato' o 'territorio dello Stato' il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;*

b) *si intende per Comunità o territorio della Comunità il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella precedente lettera a):*

1) *per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;*

2) *per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;*

3) *per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;*

3-bis) *per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;*

3-ter) *le isole Anglo-normanne;*

c) *le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:*

1) *del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;*

2) *di Jungbolz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;*

3) *dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;*

4) *della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.*

4-bis) *delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.*

## **Articolo 2 --- FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITA' DELL'ACCISA**

### **Comma 1.**

*Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione.*

### **Comma 2.**

*L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:*

- a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;*
- b) ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;*
- c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;*
- d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;*
- e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.*

### **Comma 3.**

*L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.*

### **Comma 4.**

*E' obbligato al pagamento dell'accisa:*

- a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;*
- b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;*
- c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.";*

## **Articolo 3- ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE PAGAMENTO**

### **Comma 1**

*Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).*

### **Comma 2**

*Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale*

*dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformità con le disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1985, n.76, e successive modificazioni.*

### **Comma 3**

*La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'articolo 39- decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.*

### **Comma 4**

*I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti.*

*Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.*

*Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.*

## **Articolo 4 - ABBUONI PER PERDITE DISTRUZIONI E CALI**

### **Comma 1.**

*In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.*

### **Comma 2.**

*Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

### **Comma 3.**

*Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.*

### **Comma 4.**

*La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunità.*

### **Comma 5.**

*Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.*

### **Comma 6.**

*Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4 del presente articolo*

## **Articolo 5 – REGIME DEL DEPOSITO FISCALE**

### **Comma 1.**

*La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.*

### **Comma 2.**

*Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.*

### **Comma 3.**

*Il depositario è obbligato:*

*a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità.*

*Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;*

*b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;*

*c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;*

*d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera e), al momento della presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;*

*e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.*

#### **Comma 4.**

*I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessario e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.*

#### **Comma 5.**

*Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.*

#### **Comma 6.**

*Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.*

### **Articolo 6- CIRCOLAZIONE IN REGIME SOSPENSIVO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA**

#### **Comma 1.**

*La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:*

- a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;*
- b) per i prodotti spediti da uno spediteore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).*

#### **Comma 2.**

*Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.*

#### **Comma 3.**

*La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.*

#### **Comma 4.**

*Il depositario autorizzato mittente o lo spediteore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della mercé ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo spediteore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando è*

*data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.*

#### **Comma 5.**

*La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.*

#### **Comma 6.**

*Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario.*

*Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.*

#### **Comma 7.**

*La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.*

#### **Comma 8.**

*Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionali, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità.*

#### **Comma 9.**

*Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo.*

**Comma 10.**

*Il documento cartaceo di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulta attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9.*

**Comma 11.**

*In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.*

**Comma 12.**

*In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'Ufficio doganale di uscita.*

**Comma 13.**

*Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.*

**Comma 14.**

*Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.*

**Comma 15.**

*Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.*

## **Articolo 7 --- IRREGOLARIA' NELLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA**

### **Comma 1.**

*In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:*

*a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo;*

*b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione si è verificata nel territorio dello Stato;*

*c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui si è effettivamente verificata, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata;*

*d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, della regolarità dell'operazione ovvero che l'irregolarità o l'infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato;*

*e) se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tal fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l'accisa è stata pagata nell'altro Stato membro.*

### **Comma 2.**

*Nei casi di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l'Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti è concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).*

### **Comma 3.**

*Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza.*

### **Comma 4.**

*Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunità europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari.";*



## **Articolo 8- DESTINATARIO REGISTRATO**

### **Comma 1.**

*Il soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività svolta dal soggetto. Al destinatario registrato è attribuito un codice di accisa.*

### **Comma 2.**

*Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.*

### **Comma 3.**

*Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:*

- a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;*
- b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;*
- c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell'accisa.*

### **Comma 4.**

*Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.*

### **Comma 5.**

*I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonché le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.*

### **Comma 6.**

*I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.*

### **Comma 7.**

*Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 3, lettera b), nonché gli obblighi che il destinatario registrato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.*

### **Comma 8.**

*Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.*

## **Articolo 9--- SPEDITORE REGISTRATO**

### **Comma 1.**

*Il soggetto che intende operare come spediteore registrato è preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attività, dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1- sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo spediteore registrato è attribuito, prima dell'inizio della sua attività, un codice di accisa.*

### **Comma 2.**

*Lo spediteore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo spediteore ha l'obbligo di:*

- a) iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;*
- b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5;*
- c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.*

## **Articolo 10 --- CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI GIA' IMMESSI IN CONSUMO IN ALTRI STATI MEMBRI**

### **Comma 1.**

*Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.*

### **Comma 2.**

*Ai fini del presente articolo si intende per detenzione per scopi commerciali:*

- a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato;*
- b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall'articolo 11 e dallo stesso trasportati.*

### **Comma 3.**

*Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera a), l'accisa è dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non abbia la qualità di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria.*

#### **Comma 4.**

*Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), l'accisa è dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta.*

#### **Comma 5.**

*La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari.*

#### **Comma 6.**

*Il pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lettera a), abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo delle merci stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa.*

#### **Comma 7.**

*I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lettera a), sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies.*

#### **Comma 8.**

*Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al comma 2, lettera b), ed alle rispettive competenze, sono stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.*

#### **Comma 9.**

*Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio nazionale.*

### **Articolo 10 bis--- ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO IN UN ALTRO STATO MEMBRO**

#### **Comma 1.**

*I prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato. Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del presente comma,*

*avvengono con modalità diverse da quelle della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, n 2014/40/UE (periodo aggiunto dal comma 3 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n 6).*

#### **Comma 2.**

*Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.*

#### **Comma 3.**

*Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale è tenuto altresì a pagare l'accisa dovuta secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilità delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell'accisa.*

#### **Comma 4.**

*Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, è tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo della mercé, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il contenuto e le modalità di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.*

#### **Comma 5.**

*Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2 e le modalità per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilità di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli.*

#### **Comma 6.**

*I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per l'acquisto, effettuato ai sensi del presente articolo, di tabacchi lavorati, al fine di garantire l'osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione nonché i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.*

#### **Comma 7.**

*Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma.*

## **Articolo 10 ter — IRREGOLARITA' NELLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI GIÀ IMMESSI AL CONSUMO IN ALTRO STATO MEMBRO**

### **Comma 1.**

*In caso di irregolarità o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:*

*a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente agli articoli 10, commi 3 e 4, ovvero 10-bis, comma 3, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarità o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità o dell'infrazione;*

*b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione si è verificata nel territorio dello Stato;*

*c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui essa si è effettivamente verificata, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata;*

*d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tal fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l'accisa è stata pagata nell'altro Stato membro.*

### **Comma 2.**

*Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo.*

### **Comma 3.**

*In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore; per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.*

### **Comma 4.**

*Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di avere pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi del comma 3, l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo della garanzia dal medesimo prestata.*

## **Articolo 11 --- PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA ED IMMESSI IN CONSUMO IN ALTRO STATO MEMBRO E A ACQUISTATI DA PRIVATI**

### **Comma 1.**

*Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.*

### **Comma 2.**

*Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:*

- a) bevande spiritose, 10 litri;*
- b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;*
- c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;*
- d) birra, 110 litri;*
- e) sigarette, 800 pezzi;*
- f) sigaretti, 400 pezzi;*
- g) sigari, 200 pezzi;*
- h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.*

### **Comma 2 bis.**

*A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della Direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima Direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo è ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.*

### **Comma 3.**

*Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.*

### **Comma 4.**

*I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.*

### **Comma 5.**

*Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normali' di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante*

*sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati 'serbatoi normali' i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 è considerato 'contenitore per usi speciali qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.*

## **Articolo 12 – DEPOSITO E CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA**

### **Comma 1**

*Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.*

### **Comma 2**

*Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.*

## **Articolo 13--- CONTRASSEGNI FISCALI**

### **Comma 1.**

*I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.*

### **Comma 2.**

*I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.*

### **Comma 3.**

*I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.*

### **Comma 4.**

*La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.*

**Comma 5.**

*Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.*

**Comma 6.**

*Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.*

**Comma 7.**

*Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.*

**Comma 8.**

*Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 è svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.*

**Comma 9.**

*Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per 5 quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies.*

**Art. 14 --- RECUPERI E RIMBORSI DELL'ACCISA****Comma 1.**

*Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni.*

*Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di ricevimento del predetto avviso.*

**Comma 2.**

*L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il*



*rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.*

### **Comma 3.**

*I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscele dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.*

### **Comma 4.**

*Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento della imposta.*

### **Comma 5.**

*Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a euro ad euro 10,32.*

## **Articolo 15 --- PRESCRIZIONE DEL DIRITTO D'IMPOSTA**

### **Comma 1.**

*Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.*

### **Comma 2.**

*Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.*

### **Comma 3.**

*La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.*

## **Articolo 16 - PRIVILEGIO**

### **Comma 1**

*Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi.*

### **Comma 2**

*Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.*

### **Comma 3**

*I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art.2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente allo ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.*

## **Articolo 17-ESENZIONI**

### **Comma 1.**

*I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:*

- a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;*
- b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;*
- c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;*
- d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.*

### **Comma 2.**

*Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.*

### **Comma 3.**

*Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.*

### **Comma 3-bis.**

*Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze annate di cui al comma 1, lettera e), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.*

### **Comma 4.**

*La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità.*

#### **Comma 4-bis.**

*I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa quando sono:*

- a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;*
- b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;*
- c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;*
- d) riutilizzati dal produttore;*

### **Articolo 18 --- POTERI E CONTROLLI**

#### **Comma 1.**

*L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale e presso i destinatari registrati, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa la installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.*

#### **Comma 1-bis.**

*Per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 è effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.*

#### **Comma 2.**

*I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art.31 della legge 7/1/1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti.*

*Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.*

#### **Comma 3.**

*Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:*

- a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;*
- b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità*

e i termini previsti dall'art.18 della legge 30/12/1991, n.413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

#### **Comma 4.**

Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Comma 5.**

L'Amministrazione finanziaria può effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

#### **Comma 6.**

Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art.24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelievamento di campioni.

### **Articolo 19-ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

#### **Comma 1.**

L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.

#### **Comma 2.**

I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalità.

#### **Comma 3.**

I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.

### **Articolo 20 --- MUTUA ASSISTENZA PER RECUPERO CREDITI-abrogato**